

22510/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele	CORONA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Salvatore	SENESE - Presidente di sezione -
Dott. Francesco	CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sez. -
Dott. Fabrizio	MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giulio	GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Pasquale	PICONE - Consigliere -
Dott. Mario	FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Lucio	MAZZIOTTI DI CELSO- Rel. Cons. -

DISCIPL.
MAGISTRATI

R.G.N. 26751/05

Cron. 22510

Rep.

Ud. 21/09/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MIRIANO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato SOTIS
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2006 MIN GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
2065 CASSAZIONE;

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto



- intimati -

avverso la sentenza n. 26/05 del Consiglio superiore
magistratura di ROMA, depositata il 14/06/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/06 dal Consigliere Dott. Lucio
MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato Francesco SOTIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

All'esito di ispezione promossa nel luglio 2002 il Ministro della Giustizia in data 19/10/2002 promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dott. Nicola Miriano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Riunito agli atti altro fascicolo già pendente, il Procuratore Generale acquisiva copia della relazione ispettiva e contestava al magistrato varie incolpazioni tra le quali quella così testualmente riportata nella lettera H della sentenza impugnata: "Assumeva un contegno gravemente offensivo – in presenza di due sostituti procuratori dell'ufficio – nei confronti del Procuratore Aggiunto dott.ssa Silvia Della Monica, nonché pesantemente denigratoria dell'attuale Governo. Ed invero, apprendendo dalla stessa dott.ssa Della Monica – recatasi nel suo studio, ove erano già presenti i sostituti procuratori dott. Sottani e dott. Mignini, per informarlo dell'evenienza – della sua avvenuta nomina in rappresentanza dell'Italia quale componente di una commissione ONU per la lotta alla corruzione, il dott. Miriano esprimeva platealmente il proprio disappunto per la detta nomina, apostrofando la collega procuratore aggiunto con frasi del tipo "*al posto tuo io mi vergognerei di rappresentare questo Governo*" ed "*è come se mi avessero tolto, senza avvertirmi la donna di servizio*". Affermazioni che determinavano lo sconcerto della dott.ssa Della Monica (vistasi accostare, nella considerazione del Procuratore, ad una domestica) e ponevano in grave disagio ed imbarazzo i sostituti Sottani e Mignini presenti all'episodio. Comportamento di greve e gratuita ingiuria verso il proprio più diretto collaboratore in seno alla Procura di Perugia, di cui mortificava in tal modo la personalità umana e professionale in presenza di altri due colleghi, e di deliberato intento derisorio nei



confronti della compagine governativa in carica, idoneo a rendere palesi proprie personali opzioni politiche di segno contrario ed a compromettere – agli occhi del Procuratore Aggiunto e dei due sostituti – la propria immagine di imparzialità e serenità di giudizio”.

Con memoria difensiva del 28/4/2003 il dott. Miriano contestava gli addebiti deducendo, con riferimento al detto capo H, quanto segue: “Mentre era intento ad un colloquio con alcuni sostituti nel suo studio, entrò la dott.ssa Della Monica dalla quale apprese della destinazione alla conferenza ONU sulla corruzione e esprime disappunto per la sua lunga prevedibile assenza. Nell’incertezza di aver pronunciato l’espressione in questione, ricordava che certamente il tono del colloquio era stato scherzoso. Quanto al Governo, era stata sua intenzione affermare che la partecipazione alla convenzione importava la condivisione delle posizioni ministeriali, che dovevano essere ivi rappresentate”.

Assunti come testimoni il Procuratore Aggiunto ed alcuni Sostituti Procuratori ed acquisita documentazione varia prodotta da alcuni di essi, il Procuratore Generale in data 23/6/2003 interrogava il dott. Miriano, il quale confermava quanto in precedenza già sostenuto, producendo ulteriore documentazione. Ascoltati come testimoni anche il dott. Petrazzini e l’isp. Dogana, il Procuratore Generale chiedeva la fissazione del dibattimento per tutti i capi di incolpazione.

La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – interrogato il dott. Miriano ed escussi i testi indicati dal P.G. e dall’incolpato – con sentenza 14/6/2005 dichiarava il dott. Nicola Miriano responsabile dell’incolpazione ascrittagli al capo H – infliggendo la sanzione disciplinare



dell'ammonimento – e assolveva lo stesso da tutte le altre incolpazioni ascrittegli. La sezione disciplinare del C.S.M., per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che l'incolpato aveva negato di aver offeso (o voluto offendere) la dott.ssa Della Monica ed aveva sostenuto che seppure avesse pronunciato le espressioni di cui all'incolpazione il loro significato avrebbe dovuto desumersi non dal loro tenore letterale, ma dal contesto complessivo in cui furono pronunziate, che aveva carattere amichevole, nonché dal tono bonario e scherzoso da lui adottato; che nelle dichiarazioni rese all'ispettore ministeriale il 23/2/2002, l'incolpato, oltre a negare la pronunzia delle espressioni in questione ed il tono offensivo delle parole effettivamente pronunziate, aveva affermato di non aver fatto riferimento alcuno al Governo in carica ed alla vergogna che la collega avrebbe dovuto provare per essere stata chiamata a rappresentarlo; che, secondo quanto affermato dagli altri due magistrati presenti, il colloquio era stato particolarmente teso in quanto il dott. Miriano alla presenza della collega, appresa la notizia del suo trasferimento, si era adirato dicendo che avrebbe fatto una protesta formale, per non essere stato preventivamente consultato quale capo dell'ufficio; che, di fronte alla ricostruzione della vicenda come effettuata dai testi escussi, poteva affermarsi che effettivamente le frasi contestate erano state pronunziate dal dott. Miriano con tono che non era certo bonario e scherzoso, ma irato e alterato, in ragione della sensazione che egli aveva avuto di essere stato scavalcato; che questo comportamento costituiva illecito disciplinare sia per l'evidente contenuto offensivo della espressione rivolta alla dott.ssa Della Monica (paragonata ad una donna di servizio), tanto per il contesto denigratorio in cui la stessa espressione era stata inserita con la

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the bottom.



sottovalutazione dell'importante incarico e la valutazione negativa espressa nei confronti del Governo conferente l'incarico; che tale comportamento era tanto più grave considerata la funzione di capo dell'ufficio del dott. Miriano e la presenza di alcuni sostituti allo svolgimento del colloquio.

La cassazione della citata sentenza è stata chiesta dal dott. Miriano con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. Gli intimati Ministro della Giustizia e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso il dott. Nicola Miriano denuncia omessa e insufficiente motivazione sostenendo che la decisione impugnata è scarna e lacunosa, limitandosi a ben poche righe, senza alcun collegamento in punto di diritto ad un qualche preciso profilo di addebito disciplinare. Dalla lettura della sentenza non si comprende con precisione se costituisca illecito disciplinare l'offesa al magistrato (che sembrerebbe il profilo maggiormente sottolineato) ovvero la pesante critica al Governo e se questa abbia rilievo come tale o come forma di offesa allo stesso magistrato. Al riguardo manca qualsiasi riferimento a precedenti decisioni del Consiglio che consentano di comprendere a quale delle figure di illecito, finora costruite, la condotta dovrebbe essere ascritta e perciò a quale violazione dei doveri (funzionali od extrafunzionali) del magistrato. Inoltre non è dato riscontrare alcuna argomentazione che spieghi come la condotta contestata avrebbe leso l'immagine ed il prestigio del magistrato e della magistratura. Va aggiunto che nella legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario (e poi nel d.lgs. 23/2/2006 n. 109) non si riscontra alcun profilo della condotta conte-



stata tale da poter essere sanzionato ai sensi del nuovo codice disciplinare che sanziona solo “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati”. Nella specie la condotta attribuita ad esso ricorrente non ha in alcun modo compromesso la fiducia e la considerazione di cui deve godere un magistrato e, perciò, il prestigio e la credibilità dell’Ordine Giudiziario.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che nella specie è applicabile – “ratione temporis” – l’articolo 18 r.d.lg. n. 511 del 1946 vigente al momento del verificarsi dell’infrazione disciplinare contestata al ricorrente e che è stato abrogato dall’articolo 31 del d.lgs. 23/2/2006 n. 109 con efficacia successiva al detto momento.

Al riguardo vanno richiamati i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui:

a) in materia d’illeciti amministrativi, l’adozione del principio di legalità, d’irretroattività e di divieto dell’applicazione dell’analogia comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (tra le tante sentenze 11/5/2005 n. 9889; 19/6/2004 n. 11459; 28/11/2003 n. 1821);

b) in tema di illeciti disciplinari non trova applicazione il principio di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell’infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l’incolpato (sentenze 14/6/2002 n. 8587; 6/4/2001 n. 5141; 3/4/2000 n. 4009).



Ciò posto va osservato che, come costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, l'art. 18 r.d.lg. n. 511 del 1946, in materia di illecito disciplinare dei magistrati, non contiene un catalogo di ipotesi tipiche e tassative bensì clausole generali, attribuendo la norma al giudice di merito il compito di individuare le condotte sanzionabili; il giudice di legittimità non può sostituirsi a questi riformulando o ridefinendo tali condotte e il controllo sulla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta è limitato alla verifica, da effettuarsi soprattutto attraverso la motivazione, sulla ragionevolezza della sussunzione del fatto.

Applicando tale principio al caso di specie, e premettendo che le censure mosse dal ricorrente non investono la ricostruzione dei fatti come riportata nella sentenza impugnata, la Corte ritiene che la motivazione della stessa sia immune da critiche, dovendosi riconoscere che l'applicazione dei concetti contenuti nell'art.18 del r.d.l. n. 511-1946 sia del tutto corretta e coerente ed espressa attraverso argomenti coerenti con i quali si dà pienamente conto del giudizio valutativo espresso che presenta i caratteri della ragionevolezza.

Infatti, come sopra rilevato nella parte narrativa che precede, la sezione disciplinare ha considerato e posto in evidenza: la particolare posizione del dott. Miriano di capo dell'ufficio della Procura della Repubblica di Perugia; l'inequivocabile contenuto offensivo delle frasi rivolte – con tono irato ed alterato - dal ricorrente alla collega (Procuratore Aggiunto) dott.ssa Della Monica; lo svilupparsi della tesa conversazione alla presenza di altri due magistrati dell'ufficio; la svalutazione dell'incarico conferito alla collega Della Monica; la critica rivolta al Governo conferente l'incarico in questione.



La sezione di disciplinare ha quindi correttamente esercitato il potere di valutazione insito nell'applicazione del citato articolo 18 r.d.l. 511/1946 spiegando adeguatamente perché il comportamento tenuto dal Miriano – ampiamente e dettagliatamente descritto nella sentenza impugnata – fosse (come contestato nel capo di imputazione riportato nella parte iniziale di detta pronuncia) “riprovevole ed inopportuno” sì da costituire illecito disciplinare per la grave violazione “del dovere di correttezza, sia nei rapporti con magistrati del proprio ufficio (sotto il profilo della leale collaborazione con i colleghi) che verso organi istituzionali”.

E' evidente, quindi, che non sussiste l'asserita carenza di motivazione posto che la sezione disciplinare ha compiutamente illustrato le ragioni poste a base della valutazione negativa circa l'operato del ricorrente: il pensiero del giudice disciplinare risulta ben chiaro dal contesto di tutta la motivazione.

Gli argomenti contrari addotti dal ricorrente mirano in sostanza ad una diversa valutazione – inibita a questa Corte - delle risultanze processuali e dei fatti come ricostruiti nella sentenza impugnata.

In definitiva, le Sezioni Unite ritengono che la Sezione disciplinare abbia correttamente statuito, con giudizio non irragionevole e sostenuto da motivazione adeguata e non contraddittoria, che la condotta del dott. Miriano costituisca fatto illecito disciplinare. Il procedimento logico - valutativo seguito dal Giudice disciplinare doveva necessariamente condurre ad una pronuncia di affermazione di responsabilità disciplinare in relazione all'incolpazione in questione ascritta sotto il capo H della sentenza impugnata. Il giudizio in ordine alla riprovevolezza del fatto materiale contestato al



ricorrente deve di conseguenza rimanere fermo in quanto sorretto da motivazione adeguata e congrua oltre che immune da vizi logici e giuridici.

Il ricorso va pertanto respinto. Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di lite, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma 21 settembre 2006

Il consigliere estensore

Il presidente

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
20 OTT. 2006



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista